

ALLEGATO 4 BRESCIA

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2025/2026 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.

ATC: UNICO

CAC: N.1 PONTE DI LEGNO, N.2 EDOLO, N. 3 MEDIA VALLE CAMONICA, N. 4 BASSA VALLE CAMONICA, N. 5 SEBINO, N. 6 VALLE TROMPIA, N. 7 VALLE SABBIA E N. 8 ALTO GARDA

1. TERRITORIO NON COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: ATC Unico

1.1 SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Non previsto
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	15
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	15
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	10
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	20
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Non previsto

1.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di ogni età è consentita nell'ATC dal **23.08.2025** al **14.09.2025** compreso, per cinque giorni settimanali (esclusi martedì e venerdì), con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori. Con le medesime modalità, l'allenamento e

l'addestramento dei cani di ogni età sono consentiti dall'apertura generale fino alla chiusura generale della stagione venatoria. L'addestramento e allenamento del solo cane da seguita è invece consentito fino all'08.12.2025, fatte salve eventuali immissioni anticipate delle lepri a scopo di ripopolamento. L'attività è subordinata al possesso del tesserino venatorio regionale con indicata l'iscrizione all'ATC o della ricevuta di versamento all'ATC della quota di iscrizione corrispondente al tipo di caccia prescelto, nel rispetto delle colture in atto.

Al di fuori dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale n. 16/2003 e s.m.i., con le seguenti ulteriori limitazioni: divieto di allenamento e addestramento il lunedì, nel mese di giugno e nelle prime due settimane di luglio.

1.3 ALTRE DISPOSIZIONI

Sui laghi di Garda e di Iseo, al fine di non pregiudicare l'attività turistica, la caccia agli acquatici è vietata sino al 30.09.2025 compreso.

La caccia alla beccaccia è consentita a partire da trenta minuti dopo l'orario di inizio giornaliero di caccia riportato sul tesserino venatorio regionale.

Divieto di lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

Dal 01.01.2026 al 31.01.2026 la caccia vagante è consentita per tre giorni settimanali a scelta esclusivamente:

- nelle paludi, negli stagni e negli specchi d'acqua artificiali predisposti per almeno tutta l'annata e relative rive, nelle stoppie bagnate o allagate;
- nei seguenti laghi e corsi d'acqua e relativa fascia di 50 metri dal rispettivo battente dell'onda:
 - Laghi di Garda e Iseo;
 - Fiume Oglio: dalle paratoie di Sarnico, al confine con Cremona in comune di Ostiano;
 - Fiume Mella: dalla linea ferroviaria Milano/Venezia fino alla sua confluenza col fiume Oglio;
 - Fiume Chiese: dal ponte di Gavardo fino al confine con la provincia di Mantova;
 - Fiume Strone: da Scarpizzolo in comune di San Paolo, alla sua confluenza col fiume Oglio a Pontevico;
 - Fiume Gambara: dalla cascina Cuchetta in comune di Leno, fino al confine con la provincia di Cremona sotto Fiesse.

Tale disposizione si applica anche alla caccia alla beccaccia tranne che per i giorni consentiti che sono unicamente il sabato e la domenica.

Dal 01.01.2026 al 31.01.2026, la caccia da appostamento (sia fisso che temporaneo) è consentita per tre giorni settimanali a scelta, su tutto il territorio dell'ATC, esclusivamente alle seguenti specie:

- alzavola, canapiglia, cesena, tordo sassello, codone, fischione, germano reale, mestolone, marzaiola, moriglione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, frullino, colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, gazza e ghiandaia.

La data di chiusura della caccia ad alcune specie di Corvidi potrà essere anticipata in subordine all'eventuale anticipo della data di apertura, stabilito con decreto del competente Dirigente della struttura AFCP.

2. TERRITORIO COMPRESO NELLA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI: CAC N.1 PONTE DI LEGNO, N.2 EDOLO, N. 3 MEDIA VALLE CAMONICA, N. 4 BASSA VALLE CAMONICA, N. 5 SEBINO, N. 6 VALLE TROMPIA, N. 7 VALLE SABBIA E N. 8 ALTO GARDA

2.1 SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO	Non previsto
PERNICE ROSSA	15
STARNA	15
LEPRE COMUNE	8 CAC 8 Alto Garda n. 4 capi
FAGIANO	20
VOLPE	Non previsto
LEPRE BIANCA	2

2.2 ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'allenamento e addestramento dei cani sono subordinati al possesso del tesserino venatorio regionale con indicata l'iscrizione al CAC o della ricevuta di versamento al CAC della quota di iscrizione corrispondente al tipo di caccia prescelto.

Nel mese di agosto, nell'intero territorio del CAC n. 8, è vietato l'addestramento e l'allenamento di tutti i cani, compresi quelli di età inferiore ai 15 mesi.

L'addestramento e allenamento dei cani sono consentiti:

In Zona B:

- **CAC n. 1 e n. 2** dal 20.08.2025 al 07.09.2025, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica
- **CAC n. 3, n. 5, n. 6 e n. 7** dal 20.08.2025 al 14.09.2025, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica;
- **CAC n. 4** dal 23.08.2025 al 20.09.2025, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica;
- **CAC n. 8** dal 03.09.2025 al 17.09.2025, esclusivamente il mercoledì, sabato e domenica.

In Zona A:

Esclusivamente il mercoledì e la domenica e nei periodi sottoelencati per ciascun CAC :	Periodo consentito per addestramento cani da seguita	Periodo consentito per addestramento cani da ferma e da cerca e riporto
n. 1 – Ponte di Legno	dal 03.09.2025 al 17.09.2025	dal 03.09.2025 al 17.09.2025
n. 2 – Edolo	Sempre vietato	Dal 03.09.2025 al 21.09.2025
n. 3 – Media Valle Camonica	Dal 03.09.2025 al 14.09.2025	Dal 03.09.2025 al 21.09.2025
n. 4 – Bassa Valle Camonica	Dal 07.09.2025 al 28.09.2025	Dal 07.09.2025 al 28.09.2025
n. 5 – Sebino	Dal 03.09.2025 al 17.09.2025	Dal 03.09.2025 al 17.09.2025
n. 6 – Valle Trompia	Dal 03.09.2025 al 17.09.2025	Dal 03.09.2025 al 17.09.2025

n. 7 – Valle Sabbia	Dal 03.09.2025 al 14.09.2025	Dal 14.09.2025 al 28.09.2025
n. 8 – Alto Garda	Dal 03.09.2025 al 17.09.2025 fermo restando quanto previsto per la ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano	Dal 03.09.2025 al 17.09.2025 fermo restando quanto previsto per la ZPS IT2070402 Alto Garda Bresciano

Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente nella zona B, l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi, con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale n. 16/2003 e s.m.i. con divieto nei mesi di aprile, maggio e giugno, con l'ulteriore divieto il lunedì nei CAC n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8.

2.3 QUOTE MASSIME E LUOGHI RAGGIUNGIBILI CON MEZZI MOTORIZZATI:

2000 m/s.l.m. in tutta la Zona Alpi.

2.4 ALTRE DISPOSIZIONI

Le cacce di specializzazione e relative quote di partecipazione ai sensi del Regolamento Regionale 16/2003 sono quelle autorizzate con decreto del dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Brescia. Le relative quote sono definite annualmente da ogni Comitato di gestione e comunicate alla struttura AFCP.

Divieto di lasciare vagare incustoditi i cani di qualsiasi razza o incrocio nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

Nella Zona Alpi di comparto A di maggior tutela, la caccia al fagiano, starna e pernice rossa è vietata dopo la chiusura dei piani di prelievo dell'avifauna stanziale tipica alpina.

Sono definiti i seguenti divieti e/o limitazioni:

- È vietato l'uso del cane da seguita dopo il 30.11.2025 in tutta la Zona Alpi, salvo che per tipologie di caccia autorizzate da regolamenti o disposizioni provinciali o regionali (volpe e cinghiale).
- È vietata la caccia vagante nel territorio della Zona Alpi quando i terreni sono in tutto o nella maggior parte coperti di neve, a eccezione della caccia al camoscio, capriolo, cervo, muflone, cinghiale, gallo forcello e pernice bianca.

CAC n. 2

- Sono istituite due zone di sola caccia agli ungulati: una zona nei comuni di Sonico-Edolo, località Baitone (con esclusione della conca dei laghi d'Avio) e una nel comune di Malonno.
- È vietata ogni forma d'uso del cane da seguita nelle seguenti zone delimitate da apposite tabelle:
 - zona della Val Malga in Comune di Sonico;
 - zona di Sant'Antonio, Piz Trè e Faeto nei comuni di Corteno, Edolo e Malonno;
 - zona di Cima Verde in territorio del comune di Monno. In questa zona è vietata ogni forma d'uso del cane fino al 05.11.2025 compreso. Dopo tale data, è consentito l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto;
- è vietato l'uso del cane da seguita dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché è vietato l'uso del cane da

ferma e/o da cerca e riporto, dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna stanziale tipica alpina, oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 3

È vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), è consentito l'uso del cane da ferma dopo la chiusura dei piani di prelievo dell'avifauna stanziale tipica alpina per la sola caccia alla beccaccia entro il limite della vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua. A chiusura del piano di prelievo della tipica alpina è consentito l'addestramento dei cani da ferma il mercoledì e la domenica fino al 30.11.2025. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 4

Nei comuni di Piancamuno, Artogne, Gianico e Darfo, tra l'ex S.S. 42 e la Zona di rifugio e ambientamento denominata BS-BG, è istituita un'area di rispetto in cui sono vietati uso, allenamento e addestramento di qualsiasi cane a eccezione del cane da riporto per la caccia alla migratoria da appostamento fisso e temporaneo.

È vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre bianca e comune, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale), e del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 5

È vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre bianca e comune, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale). - È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

CAC n. 6

Nella Zona A, dopo la chiusura dei piani di abbattimento dell'avifauna tipica alpina, è vietato l'uso di qualsiasi cane con l'esclusione del cane da seguita per la caccia alla lepre fino al completamento del relativo piano di prelievo.

CAC n. 7

È vietata la caccia alla coturnice nelle zone appositamente delimitate nei comuni di Vobarno e Capovalle.

È vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe e cinghiale), e del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso.

Nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7 è vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi

di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso. Ai cacciatori che hanno scelto la caccia di specializzazione agli ungulati, fino a quando non è chiuso il piano individuale di abbattimento, il mercoledì e la domenica è preclusa la possibilità di esercitare qualsiasi altra forma di caccia differente dalla selezione agli ungulati e dalla braccata al cinghiale.

CAC n. 8

L'apertura della caccia vagante alla selvaggina stanziale avverrà a partire dal 1° ottobre.

Fatti salvi i divieti vigenti nella ZPS IT2070402 "Alto Garda Bresciano", sono vietati:

- l'utilizzo del cane sino al 30.09.2025 compreso
- l'utilizzo del cane da seguita nelle seguenti zone delimitate da apposite tabelle: zona Tombea e Torrente Proalio in comune di Magasa;
- la caccia vagante alla selvaggina stanziale sino al 30.09.2025 compreso, fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati, compreso il cinghiale;
- l'utilizzo del cane in Zona A di maggior tutela per il socio che ha optato per la forma di caccia vagante alla sola migratoria;
- la caccia alla beccaccia, nelle zone appositamente tabellate del comune di Tremosine, consentita solo nel periodo in cui sia in corso l'eventuale piano di prelievo della tipica avifauna alpina.
- Carniere massimo stagionale per la lepre n. 4 capi a cacciatore.

2.5 ULTERIORI DISPOSIZIONI

I cacciatori soci:

- del CAC n. 3 residenti nel comune di Breno, possono esercitare l'attività venatoria anche nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7, versando un contributo economico, secondo quanto concordato tra i due CAC, al fine dell'iscrizione al CAC n. 7 unicamente nella medesima forma di specializzazione prescelta nel CAC n. 3 e con l'obbligo di rispettare la pianificazione del prelievo venatorio della fauna stanziale, definita, per il territorio in questione, con decreto del competente dirigente dell'UTR, a seguito di proposta dei Comitati di gestione interessati. I cacciatori del CAC n. 7 che intendono praticare la caccia vagante alla selvaggina da penna anche nella zona del Gaver dovranno iscriversi alla specifica forma di caccia e versare la rispettiva quota. Nella porzione di territorio del comune di Breno formalmente inclusa nel CAC n. 7 è vietato l'uso del cane da seguita su tutto il territorio dopo la chiusura del piano di prelievo della lepre, fatti salvi i tipi di cacce autorizzate secondo apposito regolamento (volpe), nonché del cane da ferma e/o da cerca e riporto oltre la vegetazione d'alto fusto presente in maniera continua e, comunque, oltre i 1600 m/s.l.m., dopo la chiusura del piano di prelievo dell'avifauna tipica alpina. È fatto salvo l'utilizzo del cane da cerca e riporto per chi pratica la caccia da appostamento fisso, purché tenuto al guinzaglio nel tragitto per e dall'appostamento stesso;
- del CAC n. 5 possono esercitare l'attività venatoria anche sul versante orografico valtrumplino del comune di Sale Marasino, formalmente incluso nel CAC n. 6, nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del CAC nel quale effettuano il prelievo;
- del CAC n. 6 residenti nel comune di Marmentino, possono esercitare l'attività venatoria

anche sul versante orografico valsabbino del comune di Marmentino, formalmente incluso nel CAC

n. 7, nel rispetto dei regolamenti e dei piani di abbattimento del CAC nel quale effettuano il prelievo.

Sino al 31.12.2025 nella sola Zona B, è consentito l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto esclusivamente per la caccia alla selvaggina migratoria e al fagiano maschio, per quest'ultimo limitatamente alle zone e nei comuni individuati dai CAC e di seguito specificate:

CAC	ZONE per la caccia al fagiano dal 03.12.2025 al 31.12.2025
n. 3 Media Valle Camonica	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (cartografie disponibili presso il CAC) nei comuni di: Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerverno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Losine, Niardo, Ono S. Pietro, Paspardo e Sellero
n. 4 Bassa Valle Camonica	Nei comuni di Piancamuno, Artogne e Gianico dal battente dell'onda del fiume Oglio al corso del Canale; nei comuni di Darfo, Piancogno, Esine e Cividate fino a 300 m dal battente dell'onda del fiume Oglio
n. 5 Sebino	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte, nei comuni di Pisogne, Marone, Sale Marasino e Zone
n. 6 Valle Trompia	Nei territori ricadenti, in tutto o in parte (cartografie disponibili presso il CAC) nei comuni di Marcheno e Gardone V.T.
n. 7 Valle Sabbia	Tutta la Zona B

Nella Zona A, nei mesi di ottobre e novembre, la caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o da cerca e riporto è consentita il mercoledì, sabato e domenica nelle zone individuate nei CAC ricadenti, in tutto o in parte, nei seguenti territori:

CAC	ZONE per la caccia alla beccaccia col cane da ferma e/o da cerca e riporto mercoledì, sabato e domenica
n. 5 Sebino	Tutto il comparto A
n. 6 Valle Trompia	Nelle zone del comparto A delimitate da apposite tabelle di colore giallo (secondo le cartografie presso il CAC).

n. 7 Valle Sabbia	Nel comparto A dei comuni di Idro (zona entro il canale di Vesta, mantenendo come altitudine la strada di Mando Alto), Capovalle, Vobarno (partendo dalla località Coccaveglie seguendo la vecchia strada che passa da Val Camera fino ad incontrare la strada di Vesta di Cima), Pertica Alta e Pertica Bassa nella zona circoscritta dal sentiero di Presenò che sale verso la malga Piombatico e si congiunge con la strada di Pian del Bene e la stessa strada di Pian del Bene fino al confine del CAC n. 6.
-------------------	---

La caccia vagante all'avifauna migratoria, ad eccezione della beccaccia con l'uso del cane, è vietata nel raggio di 1000 metri dalla sommità del Gioigo del Maniva in territorio dei comuni di Collio e Bagolino (ai sensi della Deliberazione di Giunta provinciale di Brescia n. 418 del 24.8.2009).

Inoltre, non appena abbattuti, ai capi di lepre e della tipica alpina deve essere applicata la fascetta prevista dall'articolo 15 del Regolamento regionale 16/2003; la mancata applicazione della fascetta comporterà anche l'applicazione del risarcimento del danno faunistico nella misura stabilita per le singole specie.